che l'applicazione di cotesto articolo di legge non avrebbe luogo nelle provincie venete stesse, perchè delle imposte che vigevano in quelle provincie non rimaneva che la tassa fondiaria suddivisa nei due rami fabbricati e terreni. Questo porterebbe a che nelle provincie venete e mantovana tutte le sovrimposte provinciali e comunali cadrebbero a dirittura sulla tassa fondiaria terreni e fabbricati.

Ora, dacchè in quelle provincie nel 1866 esisteva un'altra tassa che ha una certa tal quale correlazione con quella che esiste nelle altre provincie sulla ricchezza mobile, mi pare che sia accettabilissimo l'articolo proposto dall'onorevole Bembo. Ciò infatti porterebbe a che quell'aggravio maggiore che ora cadrebbe sul paese per la distribuzione di tutte e singole le sovrimposte comunali e provinciali sulla tassa fondiaria pagata nell'anno precedente sarebbe in parte alleviato, in quanto una porzione verrebbe pure a ricadere su quelle provincie in base alla tassa pagata nell'anno precedente per contributo d'arti e commercio.

Aggiungo di più che in pratica si verrebbe ad ottenere questo vantaggio, che siccome probabilmente nelle provincie venete e mantovana a quest'ora le imposte, od almeno quelle sulle arti e commercio, hanno già avuto un principio di esecuzione, ciò non porterebbe che un semplice conteggio facilissimo ad ottenersi; ed il conguaglio che si vorrebbe nei comuni e nelle provincie di fronte a quella parte di sovrimposte che già fossero pagate, sarebbe con poco danno ottenuto.

Per conseguenza la maggioranza della Commissione m'incarica di dichiarare che accetta l'articolo proposto dall'onorevole Bembo.

Quanto all'articolo proposto dall'onorevole Cancellieri si potrebbe anche accettarlo; anzi, mi si fa cenno di accettarlo, sebbene per le ragioni anzi svolte sembri anche superfluo.

BEMBO. Siccome la mia proposta si limitava soltanto all'anno in corso, ed era unicamente una proposta transitoria, così accetto il subemendamento proposto dall'onorevole Cancellieri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole commissario regio.

FINALI, *commissario regio.* Non avrei alcuna difficoltà ad accettare anche l'aggiunta proposta dall'onorevole Cancellieri; ma perchè la proposta fatta dall'onorevole Bembo sia più consentanea ai principii che informano gli altri articoli della legge, credo che debba per necessità essere emendata nella forma, mentre nella sostanza si raggiungerebbe più compiutamente il fine della proposta.

L'onorevole Bembo propone di dire:

« Nel Veneto e nel Mantovano la sovrimposta sulla ricchezza mobile corrisponderà per quest'anno alla somma percepita dai comuni nell'anno scorso sul contributo arti e commercio. »

Ora io osservo che nella proposta dell'onorevole Bembo per misurare la sovrimposta del 1867 si piglia la sovrimposta sul contributo arti e commercio del 1866, mentrechè negli altri articoli della legge, che sono già votati, per misura della sovrimposta del 1867 non si piglia la sovrimposta, ma l'imposta dell'anno precedente.

Siccome poi l'onorevole Bembo parla soltanto di comuni, potrebbe nascere qualche dubbio che il suo provvedimento valga bensì per le sovrimposte comunali, ma non egualmente provvegga per le sovrimposte provinciali.

Quindi, accettando intieramente il concetto da lui esposto, io crederei che l'articolo da lui formulato potesse ridursi così:

« Nel Veneto e nel Mantovano la sovrimposta comunale e provinciale sulla ricchezza mobile sarà ragguagliata alla somma...

BEMBO. Domando la parola.

FINALI, *commissario regio* « .... del contributo arti e commercio riscosso nell'anno 1866. »

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l' onorevole Bembo.

BEMBO. Per me non avrei alcuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole commissario regio; ma debbo fare un'osservazione che, cioè, la provincia nulla percepisce dal contributo arti e commercio. Questo era devoluto allo Stato, ai comuni e per una parte anche alle Camere di commercio. Ecco la ragione per cui non ho potuto comprendere anche la provincia nell'emendamento che ho avuto l'onore di presentare. Io tengo ferma la mia proposta colla emenda dell'onorevole Cancellieri.

FINALI, *commissario regio.* Non può fare alcun ostacolo ad accettare l'emendamento che io aveva l'onore di proporre l'osservazione che ho inteso farsi, che nel 1866 non vi era alcuna sovrimposta provinciale sul contributo arti e commercio: la sovrimposta provinciale ci sarà pel 1867. Ora, la misura comune, la misura tanto per la sovrimposta comunale che per la sovrimposta provinciale sarà la somma erariale del contributo arti e commercio del 1866. Questo mi sembra più logico, e certamente più completo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

FOSSA, *relatore.* La Commissione ha dichiarato di accettare l'emendamento dell'onorevole Bembo ed anche quello dell'onorevole Cancellieri; quantunque quest'ultimo, in realtà, sembri piuttosto una superfluità, perchè, preso l'articolo 1 come è, indica per se stesso già abbastanza che la disposizione in esso contenuta non può essere applicabile per quest'anno alle provincie venete e mantovana: ad ogni modo, siccome l'emendamento Cancellieri altro non fa che esprimere un concetto che fu ed è della maggioranza della Commissione, così non vi può essere difficoltà ad ammetterlo. Però la Commissione non può egualmente e senza